

STATUTO SOCIALE
Associazione Lesbica Femminista Italiana APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del *Codice Civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), l’Associazione non riconosciuta ETS con *denominazione* “Associazione Lesbica Femminista Italiana APS”, da ora in avanti denominata “ALFI” o “Associazione”, con *durata illimitata*.
2. L’Associazione ALFI ha *sede legale* nel Comune di Napoli in via Vico San Geronimo n.° 17 CAP 80134 Con deliberazione della Segreteria Nazionale, sentita la Consulta di Garanzia e Revisione, la sede potrà essere modificata. Le Enti Associate, concordemente tra loro, nel rispetto delle vigenti norme in materia, potranno istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali, anche presso terzi.
3. L’Associazione ALFI non persegue fini di lucro, non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione. L’anno finanziario corrisponde all’anno solare.

ART. 2

(Statuto)

1. L’Associazione ALFI è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’Assemblea Nazionale ratifica gli eventuali Regolamenti Interni redatti dalla Consulta di Garanzia e Revisione, sentita la Segreteria Nazionale, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza le Enti Associate; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa; esso è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice Civile.
4. Il presente Statuto è redatto utilizzando il femminile politico e altrettanto sarà per ogni comunicazione ufficiale.

ART. 3

(Marchio)

1. Il marchio (logo) dell’Associazione ALFI è costituito dalla scritta “alfi” in carattere minuscolo, al di sopra della quale sono disposti ad arco n.5 (cinque) pallini, dal più opacizzato al meno opacizzato. Il marchio è accompagnato dalla scritta “Associazione Lesbica Femminista Italiana” in carattere maiuscolo e può essere utilizzato esclusivamente dall’Associazione.



2. L'Associazione, le Enti Associate e le socie di queste si impegnano a utilizzare il nome, il marchio ed il logo di ALFI in armonia con i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, nonché a tutelare il nome, il marchio ed il logo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.
3. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente determinano l'automatico ed immediato divieto al suo utilizzo in qualsiasi forma.

ART. 4

(Scopi, finalità e attività)

1. ALFI è un'Associazione di Promozione Sociale lesbica, femminista, democratica, laica, pacifista, antifascista, antimafiosa, inclusiva, antirazzista, antiproibizionista, multiethnica, autonoma, pluralista, apartitica, anticolonialista, *senza scopo di lucro e indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale*; essa persegue le seguenti finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*:
 - a. la promozione del benessere delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersex, nonché delle persone omosessuali, bisessuali, transgender e intersex e il riconoscimento del diritto alla felicità e dei diritti umani e civili fondamentali;
 - b. la rimozione di qualunque ostacolo di natura culturale, sociale, psicologica, fisica, economica e giuridica che impedisca il pieno sviluppo della personalità delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersex nonché delle persone omosessuali, bisessuali, transgender e intersex;
 - c. la lotta ad ogni forma di discriminazione, pregiudizio e violenza fondati sul genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la disabilità e ogni altra condizione personale e sociale nei confronti delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersex, nonché delle persone omosessuali, bisessuali, transgender e intersex, sia in quanto singole, coppie o appartenenti a gruppi organizzati;
 - d. la costituzione del soggetto lesbico come soggetto politico, in grado di agire con autorevolezza nella politica contro ogni forma di patriarcato e costrizione di genere e di rappresentare le istanze delle donne lesbiche in Italia e nel mondo;
 - e. la promozione della cultura lesbica in ogni sua forma espressiva, dalla letteratura alle arti creative ai nuovi media, ciò anche mediante: attività sportive dilettantistiche; attività di informazione, educazione, istruzione e formazione universitaria e postuniversitaria, professionale, extrascolastica ed ogni altra attività di interesse sociale con finalità educativa; attività di ricerca scientifica; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali nonché di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi di legge;
 - f. la promozione di spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale di contenuti a tematica lesbica e femminista, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - g. la difesa del diritto di autodeterminazione di tutte le donne in ambito personale e professionale e la lotta ad ogni forma di limitazione della libertà individuale, nonché la difesa del diritto di autodeterminazione delle persone omosessuali, bisessuali, transgender e intersex;
 - h. la lotta alla violenza di genere, allo *slut shaming*, al *catcalling* e al *body shaming* e la promozione della *body positivity* e di una sessualità sana e consapevole;
 - i. la lotta ad ogni forma di eterosessismo e segnatamente alla *discriminazione paternalistica, amnestica, apatica, avversiva e stereotipica positiva*;
 - j. la rivendicazione del desiderio di maternità mediante l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per lesbiche e singole, nonché alle adozioni per singole e coppie dello stesso sesso e alle adozioni all'interno della coppia delle/dei figlie/i già presenti;
 - k. la rivendicazione del diritto ad una adeguata assistenza sanitaria che sia rispettosa di ogni orientamento sessuale e identità di genere; la rivendicazione di consultori liberi e accessibili; la lotta all'obiezione di coscienza e alla violenza ostetrica; la lotta ad ogni forma di terapia riparativa; la messa al bando di procedure che possano riassegnare il genere senza il consenso informato della persona;
 - l. la tutela delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersex, nonché delle persone omosessuali, bisessuali, transgender e intersex che sono sottoposte a regime penitenziario e l'accesso ai trattamenti e al sostegno di cui

- hanno necessità;
- m. la rivendicazione di una formazione obbligatoria del personale a tutti i livelli, in tutti i settori degli enti pubblici;
 - n. l'approvazione di una legge contro l'omolesbobitransfobia;
 - o. l'approvazione del matrimonio civile per le coppie dello stesso sesso;
 - p. la lotta per la depatologizzazione della disforia di genere, salvaguardando il diritto di medicalizzazione mediante Sistema Sanitario Nazionale;
 - q. la difesa del principio di laicità delle istituzioni;
 - r. la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - s. l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersex migranti;
 - t. la realizzazione e la promozione di attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti come per legge, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - u. la promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo consapevole delle risorse naturali;
 - v. l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale, accessibili a tutte;
 - w. la fornitura di servizi strumentali verso Enti del Terzo Settore ed altre associazioni senza scopo di lucro.
2. Per il perseguimento dei propri scopi associativi, ALFI svolge in favore delle Enti Associate, delle socie di queste e dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività delle Enti Associate medesime e delle socie di queste, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- a. favorire la nascita e la gestione di spazi aggregativi per la promozione e la diffusione della cultura lesbica e femminista;
 - b. interagire con le Istituzioni, al fine di perseguire gli obiettivi della propria piattaforma politica di cui al comma 1;
 - c. realizzare campagne di informazione e formazione per la cittadinanza nonché per le figure professionali in ambito sanitario, scolastico e in tutti gli ambiti di servizio pubblico;
 - d. realizzare progetti di formazione per le associate sulla nondiscriminazione, l'inclusione, la salute, la cultura, la disabilità, il fundraising, la gestione dei conflitti ed ogni altra tematica utile al perseguimento delle finalità associative di cui al comma 1;
 - e. collaborare e creare sinergie con tutto il movimento LGBT+ e con le associazioni che perseguono finalità analoghe o comunque non in contrasto con quelle di ALFI;
 - f. sviluppare e incentivare attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, di consulenza nonché utili al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 che abbiano come obiettivo la visibilità, il coinvolgimento e l'autodeterminazione delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersex;
 - g. fornire assistenza e/o supporto in relazione a problematiche legali o psicosociali, se del caso dando indicazioni in merito a servizi di assistenza esterni;
 - h. partecipare a bandi pubblici o privati regionali, nazionali, comunitari, internazionali;
 - i. ogni altra attività connessa con le attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'Associazione ALFI non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'Associazione ALFI può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5. L'Associazione ALFI può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva da parte di terzi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

(Ammissione delle Associate)

1. Possono aderire all'associazione ALFI le APS e le Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con l'opera, le competenze e le conoscenze proprie e delle loro associate.
2. Il *numero* delle APS associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Il

numero delle altre ETS o senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

3. Tutte le Enti Associate ad ALFI hanno l'obbligo di porre nella propria denominazione e/o nello Statuto, nonché in ogni comunicazione esterna la dicitura "ALFI" o "aderente ad ALFI".
4. L'Ente che intende essere *ammessa* come associata dovrà presentare alla Segreteria Nazionale una *domanda scritta*¹ che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione della denominazione, della sede legale, del numero di associate, nonché nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale delle sue ll.rr. p.t. nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. copia conforme di atto costitutivo e Statuto;
 - c. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - d. la dichiarazione di impegnarsi a modificare la propria denominazione e/o il proprio Statuto in conformità al comma 3 del presente articolo, nonché conformare quest'ultimo agli eventuali Regolamenti Interni entro tre mesi dalla approvazione della richiesta di ammissione.
5. La Segreteria Nazionale, sentito il parere della Consulta di Garanzia e Revisione, delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; a tal fine, la stessa può richiedere ulteriore documentazione all'Ente che fa richiesta di ammissione.
6. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata entro 10 giorni* all'Ente interessata e all'Assemblea Nazionale e *annotata*, a cura della Segreteria Nazionale, nel libro delle Enti Associate.
7. La Segreteria Nazionale deve, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda o della documentazione richiesta successivamente alla stessa, motivare l'eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle Enti interessate.
8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla Segreteria Nazionale, l'Ente che l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
9. Lo status di Ente Associata può venire meno solo nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'art. 5.2, secondo quanto previsto dall'art. 6.

ART. 6

(Diritti e doveri delle Enti Associate)

1. Le Enti Associate hanno il *diritto*:
 - a. di eleggere gli organi associativi e candidare le proprie associate ad essere elette negli stessi;
 - b. di partecipare alle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
 - c. di essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d. che le proprie associate frequentino i locali delle Enti Associate;
 - e. di partecipare insieme alle proprie associate a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - f. di concorrere all'elaborazione dell'indirizzo politico e all'approvazione del programma delle attività;
 - g. di essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione ad eventi associativi, ove sia espressamente previsto da Statuto o da Regolamenti Interni od altrimenti disposto da Segreteria Nazionale o Assemblea Nazionale;
 - h. di essere informate con almeno un mese di anticipo dell'ordine del giorno delle Assemblee Nazionali, prendere visione ed estrarre copia dei verbali e dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - i. di avanzare mozioni relative all'o.d.g. dell'Assemblea Nazionale;
 - j. di avanzare alla Segreteria Nazionale richiesta motivata di *esclusione* di un'altra Ente Associata;

¹ Per ogni ulteriore aspetto organizzativo si rimanda ad eventuali Regolamenti Interni.

- k. di avanzare all'Assemblea Nazionale richiesta motivata di *revoca* nei confronti delle componenti della Segreteria Nazionale e del Collegio di Garanzia e Revisione, singolarmente od *in toto*;
 - l. di chiedere chiarimenti od interpretazioni alla Consulta di Garanzia e Revisione.
2. Le Enti Associate hanno l'*obbligo* di:
- a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
 - b. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea Nazionale;
 - c. modificare la propria denominazione e/o Statuto e conformare quest'ultimo agli eventuali Regolamenti Interni entro tre mesi dalla approvazione della richiesta di ammissione;
 - d. astenersi dall'adottare comportamenti in contrasto con le determinazioni adottate dall'Assemblea Nazionale a partire dall'ultima Assemblea Nazionale in *sessione straordinaria*;
 - e. astenersi dall'adottare comportamenti in contrasto con il Documento Programmatico vigente approvate dall'Assemblea Nazionale in *sessione straordinaria*;
 - f. astenersi dall'adottare comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione ALFI o ad essa pregiudizievoli;
 - g. astenersi dall'adottare comportamenti ritenuti contrari al buon funzionamento dell'Associazione ALFI e che possano denigrare la stessa;
 - h. adoperarsi affinché le proprie socie rispettino tali obblighi.
3. I *diritti delle Enti Associate* non sono trasferibili.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associata)

1. La qualifica di Ente Associata si perde per *recesso, decadenza od esclusione*.
2. L'Ente Associata *decade* in caso di mancato versamento regolare della quota associativa entro la data di scadenza prevista o qualora non uniformi la propria denominazione ed il proprio Statuto agli eventuali Regolamenti Interni entro tre mesi dalla approvazione della richiesta di ammissione.
3. L'Ente Associata mediante le proprie Il.rr.p.t. che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni può essere *esclusa* dall'associazione ALFI.
4. L'*esclusione* può essere azionata su iniziativa della Segreteria Nazionale o su richiesta motivata delle Enti Associate. La Segreteria Nazionale dà comunicazione della proposta di *esclusione* motivata all'Ente Associata interessata, la quale ha diritto a presentare entro un mese le proprie deduzioni scritte al riguardo; all'esito delle stesse o trascorsi trenta giorni senza che queste siano state presentate, la Segreteria Nazionale, sentita la Consulta di Garanzia e Revisione, decide se proseguire o meno nell'azione di *esclusione*. Laddove intenda proseguire, la Segreteria Nazionale presenta tale proposta alla prima Assemblea Nazionale utile per la ratifica o nei casi più urgenti provvede alla sua convocazione. A tale Assemblea Nazionale ha diritto di partecipare, senza voto, l'Ente Associata. Laddove la Segreteria Nazionale non intenda proseguire, se il provvedimento è stato richiesto da un'Ente Associata, ne dà comunicazione scritta a quest'ultima motivando le proprie determinazioni.
5. Altri provvedimenti disciplinari possono essere azionati su iniziativa della Segreteria Nazionale o su richiesta motivata delle Enti Associate in base agli eventuali Regolamenti Interni con le modalità di cui all'art. precedente. La Segreteria Nazionale può inoltre chiedere formalmente alle Enti Associate di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti delle proprie associate, secondo le modalità espresse negli eventuali Regolamenti Interni.
6. L'Ente Associata può *recedere* dall'Associazione in ogni momento e con effetto immediato dandone comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale tramite PEC o raccomandata A/R; la Segreteria Nazionale dovrà darne notizia alla prima Assemblea Nazionale utile.
7. La perdita della qualità di Ente Associata per i motivi di cui ai commi precedenti od il recesso dalla stessa non danno diritto alla ripetizione della quota sociale.
8. Le Enti Associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa e devono rinunciare a nome e logo.

ART. 8
(Organi dell'Associazione)

Sono *organi* dell'Associazione ALFI Nazionale:

- l'Assemblea Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- la Presidente Nazionale
- la Consulta di Garanzia e Revisione.

ART. 9
(Assemblea Nazionale)
A - Regole Generali

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo decisionale e di confronto dell'Associazione.
2. Possono parteciparvi con diritto di parola le componenti della Segreteria Nazionale, le componenti della Consulta di Garanzia e Revisione e tutte le socie di ciascuna Ente Associata.
3. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.
4. L'Assemblea Nazionale è presieduta dalla Presidente o, in mancanza della stessa, dalla Vicepresidente o da altra componente della Segreteria Nazionale scelta dall'Assemblea. La Segretaria Nazionale redige il verbale di Assemblea, che dovrà essere firmato dalla Presidente dell'Assemblea e dalla Segretaria Nazionale medesima. Quando la Segretaria Nazionale non è presente, il verbale verrà stilato da una sua sostituta, designata per l'occasione dalla Presidente dell'Assemblea; la sostituta licenzierà il contenuto del verbale in via definitiva dopo la revisione dello stesso da parte della Segretaria Nazionale. Il verbale dell'Assemblea Nazionale va comunicato alle Enti Associate entro 15 giorni dall'Assemblea Nazionale.
5. Ai fini del voto, ciascuna delegata dell'Ente Associata può farsi *rappresentare* in Assemblea da un'altra delegata anche appartenente a diversa Ente Associata mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è possibile cumulare più di una delega scritta.
6. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più una delle associate presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero delle delegate delle Enti Associate presenti, in proprio o per delega.
7. La Consulta di Garanzia e Revisione può sempre intervenire in Assemblea Nazionale anche tramite trasmissione di parere scritto.
8. Al fine di assicurare una maggiore partecipazione e agevolare così i processi democratici, eventuali Regolamenti Interni potranno disciplinare nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'Assemblea Nazionale prevedendo anche modalità di partecipazione in videoconferenza, assicurando che solo le socie siano messe in grado di partecipare.
9. Tutte le comunicazioni e le consultazioni scritte previste dal presente articolo si intendono validamente effettuate attraverso l'invio di posta elettronica a ciascuna associata all'indirizzo indicato dalla stessa o agli indirizzi ufficiali dell'Associazione. In casi di particolare necessità od opportunità la Segreteria può utilizzare anche altri mezzi per le comunicazioni.

B - Assemblea in sessione ordinaria

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce in *sessione ordinaria* almeno tre volte durante l'anno solare, di cui almeno una nella regione in cui si trova la sede legale dell'Associazione ed almeno due nelle regioni in cui hanno sede legale le Enti Associate, al fine di promuovere l'integrazione delle varie realtà territoriali che compongono ALFI Nazionale.
2. L'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* può essere convocata su impulso della Segreteria, della Consulta di Garanzia e Revisione nelle materie di loro competenza o di almeno 1/3 delle Enti Associate, entro 30 giorni dalla loro

richiesta; tale richiesta va presentata per iscritto alla Segreteria Nazionale, deve essere motivata e recare una proposta di o.d.g..

3. Almeno un'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* durante l'anno solare deve avere all'o.d.g. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
4. Le sedi dell'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* sono decise dalla Segreteria Nazionale tenendo conto delle esigenze economico-organizzative di tutte le partecipanti e dei fini di cui sopra. La data, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* vanno comunicate per iscritto alle Enti Associate con almeno un mese di anticipo; le Enti Associate possono proporre mozioni scritte sull'o.d.g. dell'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria*, comunicandole alla Segreteria Nazionale entro dieci giorni dalla fissazione/comunicazione medesima o entro un mese se all'o.d.g. vi sia l'approvazione del bilancio; se sulle stesse Ente Associata e Segreteria Nazionale non addiventano ad un accordo, ne decide in ultima istanza la stessa Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria*.
5. L'Assemblea delle Socie in *sessione ordinaria* delibera sui seguenti argomenti:
 - a. indirizzo generale dell'Associazione;
 - b. approvazione dei Regolamenti Interni e loro modifiche;
 - c. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - d. definizione della quota sociale annuale (su proposta della Segreteria Nazionale);
 - e. deliberazioni sulla *responsabilità delle componenti degli organi associativi* e promozione delle *azioni di responsabilità* nei loro confronti;
 - f. ratifica dell'esclusione delle associate deliberata dalla Segreteria Nazionale;
 - g. approvazione dell'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - h. *conflitto di interessi* di una componente degli Organi di Amministrazione e Controllo;
 - i. tutte le altre questioni che la Segreteria, la Consulta di Garanzia e Revisione e le Enti Associate dovessero ritenere utile sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
6. Hanno diritto di voto in sede di Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria*:
 - a. le Enti Associate, ciascuna rappresentata da due delegate individuate da ciascuna Ente in conformità alle regole del proprio Statuto e Regolamenti Interni e comunque iscritte da almeno 3 mesi nel libro socie delle Enti Associate di appartenenza con un voto ciascuna;
 - b. le componenti della Segreteria Nazionale.

C - Assemblea in sessione straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce in *sessione straordinaria* almeno una volta ogni tre anni; sede e data della stessa sono decise dalla prima Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* utile o da una all'uopo convocata dalla Segreteria Nazionale e sono comunicate per iscritto a tutte le Enti Associate a cura di quest'ultima, con almeno tre mesi di anticipo.
2. L'o.d.g. dell'Assemblea Nazionale in *sessione straordinaria* ha ad oggetto, alternativamente o cumulativamente:
 - a. l'elezione delle componenti la Segreteria Nazionale;
 - b. la revoca *in toto* o di singole componenti della Segreteria Nazionale;
 - c. la definizione ed approvazione della linea politica dell'Associazione tramite Documento Programmatico proposto dalla Segreteria Nazionale o da una o più delle Enti Associate;
 - d. lo *scioglimento, trasformazione, fusione o scissione* dell'Associazione e la destinazione del patrimonio della stessa.
3. Hanno diritto di voto in sede di Assemblea Nazionale in *sessione straordinaria* le Enti Associate, ciascuna rappresentata da una a cinque delegate in base al numero di socie² individuate da ciascuna Ente in conformità alle regole del proprio Statuto e Regolamenti Interni, e comunque iscritte da almeno 3 mesi, nel libro socie delle Enti Associate di appartenenza.
4. Le componenti della Segreteria Nazionale e della Consulta di Garanzia e Revisione possono essere anche delegate delle Enti Associate di appartenenza, a meno che l'o.d.g. non riguardi la revoca di alcune componenti o della totalità delle stesse o l'elezione di nuove cariche nazionali.

² Per ogni ulteriore aspetto organizzativo si rimanda ad eventuali Regolamenti Interni.

5. Ciascuna delegata ha diritto a un voto.
6. Per *modificare lo Statuto* e per deliberare lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle delegate delle Enti Associate e il voto favorevole della maggioranza ($\frac{2}{3}$) delle stesse.

ART. 10
(Segreteria Nazionale)

1. La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della volontà dell'Assemblea Nazionale ed amministra l'Associazione. Essa *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea Nazionale, alla quale risponde direttamente.
2. La Segreteria Nazionale è *formata* da un numero di componenti compreso tra 5 e 9 inclusa la Presidente Nazionale nominate dall'Assemblea Nazionale in *sessione straordinaria* per una *durata massima* di 3 anni. Tutte le componenti sono *rieleggibili*.
3. Rientra nella sfera di competenza della Segreteria Nazionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Nazionale o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea delle Socie;
 - b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c. predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, sentito il parere della Consulta di Garanzia e Revisione;
 - d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea Nazionale per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e. deliberare l'ammissione e l'esclusione delle Enti Associate;
 - f. formulare, sentito il parere della Consulta di Garanzia e Revisione, proposte di azioni disciplinari nei confronti delle Enti Associate, che dovranno poi essere ratificate dall'Assemblea Nazionale;
 - g. avanzare formalmente alle Enti Associate richiesta di applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti delle proprie associate, secondo le modalità espresse dagli eventuali Regolamenti Interni;
 - h. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - i. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - j. dotarsi di uno o più Regolamenti Interni per l'organizzazione delle Assemblee Nazionali *ordinarie* e *straordinarie*, la gestione delle affiliazioni e su ogni altra materia gestionale utile.
4. Possono candidarsi alla Segreteria Nazionale tutte le socie iscritte da almeno 1 anno nel libro socie delle Enti Associate e che non abbiano a carico provvedimenti disciplinari; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. In caso di dimissioni, perdita della qualità di socia, autosospensione, decesso o revoca di una componente della Segreteria Nazionale, quest'ultima ne dà immediata comunicazione scritta alle Enti Associate e provvede alla indicazione della sostituta tra le candidate non elette dell'ultima Assemblea Nazionale in *sessione straordinaria*, dietro ratifica della prima Assemblea Nazionale utile, che provvede alla sua sostituzione. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale non convalidi la decisione della Segreteria Nazionale, la consigliera sostituta decade immediatamente dalla carica e l'Assemblea procede alla elezione di una nuova consigliera. La sostituta rimane in carica per il tempo residuo rispetto alla durata del mandato della Segreteria Nazionale prevista. Qualora non ci siano candidate non elette dell'ultima Assemblea Nazionale in sessione straordinaria o queste rifiutino l'incarico, la Segreteria Nazionale può continuare ad operare qualora sia di numero dispari, se necessario previa riattribuzione delle cariche interne. Qualora invece sia di numero pari, è facoltà della Segreteria Nazionale nominare una sostituta pro tempore dietro ratifica della prima Assemblea Nazionale utile. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale non convalidi la decisione della Segreteria Nazionale la consigliera sostituta decade immediatamente dalla carica e l'Assemblea procede alla elezione di una

nuova componente.

6. La Segreteria Nazionale si riunisce tutte le volte che la Presidente Nazionale lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre delle sue facenti parte e comunque *almeno due volte l'anno* per deliberare rispettivamente in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza delle facenti parte la Segreteria Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
8. La Segreteria Nazionale è presieduta dalla Presidente Nazionale o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da una persona scelta dalla Segreteria stessa.
9. La Segreteria ha l'obbligo di redigere, su apposito libro, il verbale di ciascuna riunione, che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria o sua sostituta *pro tempore* incaricata della stesura.
10. Le riunioni e le relative votazioni possono essere svolte anche in videoconferenza.
11. La Segreteria Nazionale non può in alcun modo agire in contrasto con le modalità e le istanze definite dall'Assemblea Nazionale, pena la revoca del mandato. Laddove alcuna tra le componenti della Segreteria Nazionale ritenga di essere in conflitto di interessi con gli scopi associativi, la carica espletata o le direttive dell'Assemblea Nazionale, la stessa ne dà pronta comunicazione alla Segreteria Nazionale e si autosospende fintanto che non cessi la causa del conflitto di interessi medesimo. Tanto vale anche in caso di segnalazione di possibile conflitto di interessi da parte della Consulta di Garanzia e Revisione o di almeno $\frac{2}{3}$ delle Enti Associate, fintanto che l'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* non abbia deciso al riguardo.
12. Nello svolgimento del proprio mandato la Segreteria Nazionale si interfaccia con la Consulta di Garanzia e Revisione in via obbligatoria ogni qual volta stabilito dal presente Statuto e più in particolare nei casi previsti dall'art. 12.
13. La Segreteria Nazionale, non appena eletta, designa al suo interno, a maggioranza, le seguenti cariche:
 - a. *Presidente Nazionale*, cfr. art. 11.
 - b. *Vicepresidente Nazionale*, con il compito di svolgere le funzioni della Presidente Nazionale e spendere la rappresentanza dell'associazione con i medesimi poteri e vincoli previsti dall'art. 11 allorquando la Presidente Nazionale sia impossibilitata a farlo.
 - c. *Tesoriera Nazionale*, con il compito di tenere in modo completo ed aggiornato anche in formato elettronico i registri contabili associativi, predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, licenziando gli stessi dietro parere della Consulta di Garanzia e Revisione e monitorare le entrate e le uscite dell'Associazione con il parere obbligatorio della Consulta di Garanzia e Revisione in merito ad eventuali spese superiori ad euro 500,00. Allorquando la *Tesoriera Nazionale* ne faccia richiesta in relazione alle materie di propria competenza, la Segreteria Nazionale è tenuta a convocare l'Assemblea Nazionale entro un mese.
 - d. *Segretaria Nazionale*, con il compito di tenere in modo completo ed aggiornato anche in formato elettronico il libro delle Enti Associate; il libro delle socie delle Enti Associate impiegate quali volontarie; il libro delle socie delle Enti Associate impiegate quali socie retribuite; ogni altro libro inerente la gestione non contabile dell'Associazione, nonché i verbali delle Assemblee Nazionali e della Segreteria Nazionale, che redige in prima persona quando presente o che cura siano redatti secondo i canoni decisi nei Regolamenti Interni in sede di revisione allorquando redatti da una sua sostituta nominata dalla Presidente Nazionale. Costei inoltre cura tutte le comunicazioni di cui al presente Statuto se non previsto diversamente. Allorquando la *Segretaria Nazionale* ne faccia richiesta in relazione alle materie di propria competenza, la Segreteria Nazionale è tenuta a convocare l'Assemblea Nazionale entro un mese.
14. La Segreteria Nazionale può avvalersi, nell'esercizio delle sue mansioni, di consulenze professionali interne od esterne all'Associazione, dandone pronta comunicazione per iscritto alle Enti Associate.

ART. 11

(Presidente Nazionale)

1. La Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. La Presidente *dura in carica* quanto la Segreteria Nazionale e cessa per scadenza del mandato, per decesso, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea Nazionale in *sessione straordinaria*.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della Segreteria Nazionale, la Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale in *sessione straordinaria* per il rinnovo degli organi associativi e la definizione ed approvazione della nuova linea politica dell'Associazione;
4. La Presidente Nazionale convoca e presiede la Segreteria Nazionale e l'Assemblea Nazionale e si conforma alle direttive di quest'ultima, riferendo inoltre ad essa in merito all'attività compiuta.
5. La Presidente Nazionale non può in alcun modo rappresentare l'Associazione con modalità e su istanze in disaccordo con quelle definite dall'Assemblea Nazionale, ferma restando la propria libertà di pensiero e di opinione. Laddove la Presidente Nazionale ritenga di essere in conflitto di interessi con gli scopi associativi, la carica espletata o le direttive dell'Assemblea Nazionale, la stessa ne dà pronta comunicazione alla Segreteria Nazionale e si autosospende fintanto che non cessi la causa del conflitto di interessi medesimo. Tanto vale anche in caso di segnalazione di possibile conflitto di interessi da parte della Consulta di Garanzia e Revisione o di almeno $\frac{2}{3}$ delle Enti Associate, fintanto che l'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* non abbia deciso al riguardo.
6. In tutti i casi in cui la Presidente Nazionale non sia in grado di svolgere le proprie mansioni, la stessa è sostituita dalla Vicepresidente Nazionale.
7. In caso di parità di voti nella Segreteria Nazionale, il voto della Presidente Nazionale è dirimente.

ART. 12

(Consulta di Garanzia e Revisione)

1. La Consulta di Garanzia e Revisione è un organo *super partes* composto da tre persone.
2. La Consulta di Garanzia e Revisione svolge la duplice funzione di Organo di Garanzia per la gestione delle controversie e di Organo di Revisione e Controllo per la corretta gestione contabile e amministrativa dell'Associazione.
3. Possono candidarsi alla Consulta di Garanzia e Revisione tutte le socie iscritte da almeno 1 anno nel libro socie delle Enti Associate e che non abbiano e non abbiano avuto a carico provvedimenti disciplinari gravi; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. La Consulta elegge al proprio interno una Presidente della Consulta.
5. La Consulta di Garanzia e Revisione si riunisce tutte le volte che la Presidente della Consulta lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno una delle sue facenti parte e comunque almeno due volte durante l'anno solare per esprimere parere obbligatorio in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della totalità delle facenti parte la Consulta ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
7. La Consulta è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza, da una componente scelta dalla Consulta stessa.
8. La Consulta ha l'obbligo di redigere, su apposito libro, il verbale di ciascuna riunione, che sarà sottoscritto da tutte le componenti della Consulta.
9. Le riunioni e le relative votazioni possono essere svolte anche in videoconferenza.
10. La Consulta di Garanzia e Revisione non può in alcun modo agire in contrasto con le modalità e le istanze definite dall'Assemblea Nazionale, pena la revoca del mandato. Laddove alcuna tra le componenti della Consulta ritenga di essere in conflitto di interessi con gli scopi associativi, la carica espletata o le direttive dell'Assemblea Nazionale, la stessa ne dà pronta comunicazione alla Segreteria Nazionale e si autosospende fintanto che non cessi la causa del

conflitto di interessi medesimo. Tanto vale anche in caso di segnalazione di possibile conflitto di interessi da parte di almeno $\frac{2}{3}$ delle Enti Associate, fintanto che l'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* non abbia deciso al riguardo.

11. In caso di dimissioni, perdita della qualità di socia, autosospensione, decesso o revoca di una componente della Consulta di Garanzia e Revisione, quest'ultima ne dà immediata comunicazione scritta alle Enti Associate e provvede alla indicazione della sostituta tra le candidate non elette dell'ultima Assemblea Nazionale in sessione straordinaria, dietro ratifica della prima Assemblea Nazionale utile, che provvede alla sua sostituzione. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale non convalidi la decisione della Consulta di Garanzia e Revisione, la componente sostituta decade immediatamente dalla carica e l'Assemblea procede alla elezione di una nuova componente. La sostituta rimane in carica per il tempo residuo rispetto alla durata del mandato della Consulta di Garanzia e Revisione prevista. Qualora non ci siano candidate non elette dell'ultima Assemblea Nazionale in sessione straordinaria o queste rifiutino l'incarico, è facoltà della Consulta di Garanzia e Revisione - previo parere obbligatorio della Segreteria Nazionale - nominare una sostituta pro tempore dietro ratifica della prima Assemblea Nazionale utile. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale non convalidi la decisione della Consulta di Garanzia e Revisione, la componente sostituta decade immediatamente dalla carica e l'Assemblea procede alla elezione di una nuova componente. La sostituta va individuata tra le socie delle Enti Associate che diano garanzia di trasparenza, correttezza ed ove possibile competenza ed in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
12. Sono *compiti* della Consulta di Garanzia e Revisione:
 - a. esprimere parere obbligatorio sulle violazioni, da parte di Enti Associate o di socie singole, delle norme del presente Statuto;
 - b. esprimere parere obbligatorio sulla sospensione temporanea e/o l'esclusione di Enti Associate o di socie singole a seguito di comportamenti considerati in conflitto con gli obiettivi e le finalità dell'Associazione;
 - c. esprimere parere obbligatorio in merito a segnalazioni di conflitto di interessi in capo a componenti la Segreteria Nazionale;
 - d. richiedere alla Segreteria Nazionale la convocazione entro un mese dell'Assemblea Nazionale in *sessione ordinaria* sulle materie di sua competenza ed affinché decida di possibili conflitti di interesse;
 - e. la redazione, sentito il parere della Segreteria Nazionale, dei Regolamenti Interni sottoposti a ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale;
 - f. esprimere parere, su richiesta della Segreteria Nazionale o delle Enti Associate, in merito all'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti Interni, nonché sulle situazioni *extra ordinem* non normate; tale parere è vincolante fino alla prima Assemblea Nazionale, da convocare obbligatoriamente, in *sessione ordinaria* e dovrà far parte del relativo o.d.g; in ogni caso, il parere è *vincolante* quando riguardi obblighi di legge.
 - g. la revisione e il controllo dello stato patrimoniale, delle scritture contabili e della corrispondenza dei bilanci alle stesse, relazionando l'andamento finanziario alle Enti Associate che ne facciano richiesta o comunque almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea Nazionale sul bilancio consuntivo e preventivo, esprimendo parere obbligatorio in merito alla redazione di quest'ultimo;
 - h. la revisione e il controllo dei libri socie e di ogni altro tipo di documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, relazionando al riguardo alle Enti Associate che ne facciano richiesta;
 - i. *vigilare* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
13. La Consulta esprime parere obbligatorio circa il proscioglimento dell'Associazione.
14. La Consulta, su richiesta della Segreteria Nazionale o di una o più Enti Associate, deve fornire qualsiasi ulteriore chiarimento necessario in merito all'adozione di uno dei provvedimenti o dei pareri di cui ai commi precedenti.
15. Per adempiere alla loro funzione, le componenti della Consulta di Garanzia e Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, possono chiedere alla Segreteria Nazionale nonché agli organi di amministrazione e controllo delle Enti Associate notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché verbali e scritture contabili correlate.

16. Per l'espletamento delle proprie funzioni di revisione contabile, la Consulta di Garanzia e Revisione può avvalersi di figure professionali specializzate in revisione contabile o revisione legale iscritte nell'apposito registro, dandone pronta comunicazione per iscritto alle Enti Associate.

ART. 13

(Incompatibilità)

Non possono essere elette alla carica di Segretarie Nazionali o componenti della Consulta di Garanzia e Revisione coloro che ricoprono la carica di consigliera comunale, provinciale, regionale o di parlamentare italiana o europea, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici in partiti, nonché coloro che ricoprono cariche associative od altri ruoli di rappresentanza e responsabilità in ETS od altre associazioni LGBT+ non associate, nonché in associazioni, reti, etc. i cui scopi associativi si pongano in contrasto con quelli dell'Associazione.

Se durante il proprio mandato costoro accettano di candidarsi ad una delle suddette cariche, dovranno preventivamente dimettersi, pena l'essere considerate decadute al momento dell'accettazione della candidatura.

ART. 14

(Ineleggibilità)

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in via definitiva per reati di tipo mafioso o di criminalità organizzata.

ART. 15

(Trasparenza)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro delle *Enti Associate*, a cura della *Segretaria Nazionale*;
 - b. libro delle socie delle Enti Associate che svolgono mansioni retribuite, a cura della *Segretaria Nazionale*;
 - c. registro delle socie delle Enti Associate *volontarie*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, a cura della Segretaria Nazionale;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea Nazionale*, a cura della Segretaria Nazionale;
 - e. libro delle adunanze e delle deliberazioni della *Segreteria Nazionale*, a cura della Segretaria Nazionale;
 - f. libro delle adunanze e delle deliberazioni della *Consulta di Garanzia e Revisione*, tenuto a cura dell'organo stesso.
2. Le Enti Associate hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
 - a. facendone richiesta scritta, in formato cartaceo o digitale, alla Consulta di Garanzia e Revisione, agli indirizzi indicati per le comunicazioni ufficiali;
 - b. consultando i libri nell'area del sito web dedicata.
3. L'Associazione garantisce la riservatezza dei dati personali delle socie secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 16

(Socie delle Enti Associate)

1. Le socie delle Enti Associate sono a tutti gli effetti socie di ALFI Nazionale ed esprimono il loro voto attraverso i meccanismi di delega di cui al presente Statuto.

2. L'Associazione ALFI, per svolgere le proprie attività, si avvale dell'operato delle socie delle Enti Associate, a titolo gratuito od in forma retribuita, iscrivendole nei distinti registri correlativi e dandone puntuale comunicazione scritta alle Enti Associate di appartenenza.
3. Le *volontarie* sono *socie delle Enti Associate* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità:
 - a. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - b. L'attività delle volontarie *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure da chi ne beneficia.
 - c. Alle volontarie possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dagli organi associativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.
 - d. Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili; gli organi associativi deliberano sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.³
 - e. La qualità di volontaria è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
 - f. L'Associazione deve *assicurare* le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. Ai sensi dell'art. 36, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche delle socie delle proprie Enti Associate fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del C.T.S., quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie o al cinque per cento del numero delle singole socie. Le lavoratrici dell'Associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, l'eventuale *differenza retributiva* tra lavoratrici dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale definite dal presente Statuto.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

³ Per ogni ulteriore aspetto organizzativo si rimanda ad eventuali Regolamenti Interni.

ART. 19
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 20
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dalla *Tesoriere Nazionale* eletta in seno alla Segreteria Nazionale, dietro parere della Consulta di Garanzia e Revisione e viene *approvato* dall'Assemblea Nazionale entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di una o più *liquidatrici* preferibilmente scelte tra le proprie associate e approva in via definitiva la destinazione della devoluzione.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.